


Numero (1521/05 A.C.) Numero 6336
 del fascicolo e del processo del registro a matrice Mod. 1
 auti 26/06 ES

DIVISIONE BANCOPOSTA

DEPOSITI GIUDIZIARI

Ufficio Postale di ASCOLI P. CENTRO (Prov. di ASCOLI PICENO)
 Cancelleria del (1) TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

Bollo



Libretto N° 26871

rilasciato in data 03 - 01 - 2006

a favore di:

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA
BANCA ANTONIANA POPOLARE VENETA		

domiciliato C.so TRENTO TRIESTE


CAUSALE DEL DEPOSITO

PIGNORAM. SOMMA 1521 AC CRON. 5193
 REP. 1633 EX ART. 700 CPC

Il Dirigente dell'Ufficio



Bollo a data
 dell'Ufficio Postale



Vedere Avvertenze all'ultima pagina

(1) Ufficio giudiziario (Corte, Tribunale, Pretura, ecc.) presso il quale deve rimanere custodito il libretto.

DATA di ciascuna operazione			INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI e loro importo espresso in lettere	DEPOSITI E PAGAMENTI indicati in cifre	Firma del Dirigente dell'Ufficio e bollo per i depositi Firma del Cancelliere per i pagamenti	VISTO del Magistrato competente per ciascuna operazione
Gior- no	Mese	Anno				
			(1ª Operazione) Deposito	Lire		
03	01	06	CENTO CINQUANTANOVE MILA SEICENTO QUARANTA SETTE / 95	159.647,95	Il Cancelliere Dot.ssa Rita Albrici	IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Saverio Amico
11	1	06	(2ª Operazione) (a) <i>pagamenti</i> € Cento cinquantanove mila seicento quaranta sette / 95 + int. RESIDUO	159.647,95 + int.	Il Cancelliere Dot.ssa Rita Albrici	IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Saverio Amico
			(3ª Operazione) (b)			
			(4ª Operazione)			
			(5ª Operazione)			
			(6ª Operazione)			
			(21ª Operazione)			
			(22ª Operazione)			
			(23ª Operazione)			
			(24ª Operazione)			
			(25ª Operazione)			
			(26ª Operazione)			

(a) I depositi debbono essere preceduti dalla parola Deposito L. ed i pagamenti dalla parola Pagamento L.
 (b) Somma L. oppure Residuo L.

N. 6336 PRELEVAMENTO LIBRETTO
del registro a matrice mod. 1
sotto cui è iscritto il deposito.

N. 3 d'ordine della
operazione iscritta sul libretto di
risparmio Mod. B n. 1

FRAZ(1) 05001 SEZ: ASCOLI PICENO NUM. OR.: 0008

RAPPORTO : 000024630253

MANDATO N. 2/06

per € 133.039,91

DATA : 11-01-2006


IMPORTO : 133.039,91

L'Ufficio delle Poste di Ascoli Piceno è autorizzato a pagare la somma
(in lettere) di € centotrentatremila e novanta, 91
con quietanza di e favore di: Emidio Oresimi nato e
Ascoli P. il 14/1/50 (partite N° AP 21254310 BUVI)
per restituzione somme Es. 26/06 Oresimi
Banca Antoniana

somma sarà prelevata dal libretto di risparmio infruttifero mod. B n. 1, distinto col
N. 26841 (5/1) intestato a Banca

Antoniana Popolare Reale
sul quale rimane poi un credito di Euro 26.608,04
Ascoli P., il 11/1/06

Il Cancelliere
Il Cancelliere OI
Dot. Saverio Amico



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(2) dot. Saverio Amico

(1) Indicazione dell'Ufficio. - (2) Firma del Responsabile dell'Ufficio

L'UFFICIALE DI POSTA

Da spedire a cura dell'Ufficio Postale all'intestatario del libretto:

PA - AP 2125431 S. Oresimi AP 6/5/98

AVVERTENZE - Gli uffici postali, prima di ammettere a pagamento i mandati, debbono accertarsi specialmente: 1° che siano conformi ai moduli; 2° che siano rilasciati dalle autorità giudiziarie competenti; 3° che contengano tutte le indicazioni prescritte; 4° che l'importo non superi il residuo del credito risultante dal libretto di risparmio; 5° che le indicazioni apposte dalla cancelleria nell'avviso da spedirsi al titolare del libretto concordino con quelle risultanti dal registro dell'ufficio postale; 6° che l'indicazione del residuo del credito corrisponda alle risultanze dei registri del proprio ufficio; 7° che non sia scaduto il periodo di validità.

Nel caso di qualsiasi irregolarità o discordanza, l'ufficio postale sospende il pagamento, informandone il magistrato che ha firmato il mandato. I mandati sono validi per un periodo di due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'emissione; successivamente non possono essere pagati, se non previa rinnovazione per parte dell'autorità giudiziaria che li aveva emessi.

Art. 23 del regolamento 10 marzo 1910. - I titolari dei libretti di risparmio, ricevuto l'avviso dei pagamenti avvenuti sui loro depositi, hanno l'obbligo di indirizzare subito apposito reclamo al presidente o al procuratore della Repubblica, secondo che trattisi di depositi fatti nelle cancellerie delle corti e dei tribunali e degli uffici di conciliazione, qualora riconoscano che le operazioni eseguite non siano regolari.

A tal fine essi od i loro procuratori possono in ogni tempo verificare nelle cancellerie la relativa contabilità ed anche richiedere per mezzo del presidente del Tribunale o del procuratore della Repubblica una copia del conto esistente nell'ufficio postale.

N. 6336
del registro a matrice mod. 1
sotto cui è iscritto il deposito.



N. 2 d'ordine della
operazione iscritta sul libretto di
risparmio Mod. B n. 1

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

(1)

MANDATO N. 2/06 per € 159.647,95 + int

L'Ufficio delle Poste di Ascoli Piceno è autorizzato a pagare la somma
(in lettere) di € Cinquecentocinquanta euro e novantacinque centesimi/95 + int
con quietanza di e favore di: Emidio Oesimi nato e
Ascoli P. il 17/1/50 (partite N° AP 212573 lo BUVI)
per restituzione somme Es. 26/06 Oesimi d
Banca Antoniana detta

somma sarà prelevata dal libretto di risparmio infruttifero mod. B n. 1, distinto col
N. 26871 (5/1) intestato a Banca
Antoniana Popolare Reale
sul quale rimane poi un credito di Euro 200

Ascoli P., // 11/1/06

Il Cancelliere
Il Cancelliere
Dott. Anna Albertini



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(2) dott. Salvo Amico

(1) Indicazione dell'Ufficio. — (2) Firma del Responsabile dell'Ufficio.

Registrato al N.

Per quietanza della predetta somma di Euro

Ritirata addì,

Firma

AVVERTENZE — Gli uffici postali, prima di ammettere a pagamento i mandati, debbono accertarsi specialmente: 1° che siano conformi ai moduli; 2° che siano rilasciati dalle autorità giudiziarie competenti; 3° che contengano tutte le indicazioni prescritte; 4° che l'importo non superi il residuo del credito risultante dal libretto di risparmio; 5° che le indicazioni apposte dalla cancelleria nell'avviso da spedirsi al titolare del libretto concordino con quelle risultanti dal registro dell'ufficio postale; 6° che l'indicazione del residuo del credito corrisponda alle risultanze dei registri del proprio ufficio; 7° che non sia scaduto il periodo di validità.

Nel caso di qualsiasi irregolarità o discordanza, l'ufficio postale sospende il pagamento, informandone il magistrato che ha firmato il mandato. I mandati sono validi per un periodo di due mesi oltre quello in cui è avvenuta l'emissione; successivamente non possono essere pagati, se non previa rinnovazione per parte dell'autorità giudiziaria che li aveva emessi.

Art. 23 del regolamento 10 marzo 1910. — I titolari dei libretti di risparmio, ricevute l'avviso dei pagamenti avvenuti sui loro depositi, hanno l'obbligo di indirizzare subito apposito reclamo al presidente o al procuratore della Repubblica, secondo che trattisi di depositi fatti nelle cancellerie delle corti e dei tribunali e degli uffici di conciliazione, qualora riconoscano che le operazioni eseguite non siano regolari.

A tal fine essi od i loro procuratori possono in ogni tempo verificare nelle cancellerie la relativa contabilità ed anche richiedere per mezzo del presidente del Tribunale o del procuratore della Repubblica una copia del conto esistente nell'ufficio postale.